



SENT. NR. 108/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da:

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Riccardo PATUMI

Consigliere

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al 46527 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti

ATTORE

CONTRO

PIRAZZINI Riccardo, nato il 14.11.1958 a Faenza (RA), ivi residente in
Via Donatini n. 152, cod. fisc. PRZR58S14D458F,

TURCHI Davia, nata il 20.8.1973 a Faenza (RA), ivi residente in Via
Parri n. 20, cod. fisc. TRCDVA73M60D458A,

MARANI Piera, nata a Vignola (MO) il 22.1.1974 e residente a
Sant'Agata sul Santerno (RA) San Vitale n. 19, cod.
fisc.MRNPRI74A62L885O, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Orsini

del Foro di Ravenna, indirizzo pec:

SENT. NR. 108/2025/R

luca.orsini@ordineavvocatiravenna.eu;

LEONI Raffaella, nata il 19.11.1972 a Faenza (RA), residente a

Brisighella (RA) in Via Strada Casale n. 2/a, cod. fisc.

LNERFL72S59D458E, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Ferri del

foro di Ravenna, indirizzo pec: enrico.ferri@ordineavvocatiravenna.eu;

GULMINELLI Davide, nato il 3.5.1966 a Bagnacavallo (RA), ivi

residente in Via Chiusa n. 16 int. 4, cod. fisc GLMDVD66E03A547B;

MAIOLI Rossano, nato ad Alfonsine (RA) il 25.12.1960, residente in

Bagnacavallo (RA), in Via Traversa Reginetta n. 13, ove ha anche eletto

domicilio, cod. fisc. MLARSN60T25A191V, rappresentato e difeso dagli

Avv. Elisa Conficconi del Foro di Ravenna, indirizzo pec:

elisa.conficconi@ordineavvocatiravenna.eu e Silvia Alvisi del Foro di

Bologna, avvsvilia.alvisi@ordineavvocatibopec.it.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale presso la Corte dei conti per la Regione

Emilia – Romagna:

voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare, in solido, PIRAZZINI

Riccardo, TURCHI Davia, LEONI Raffaella, GULMINELLI Davide,

MARANI Piera e MAIOLI Rossano al pagamento in favore dell'Azienda

Unità Sanitaria Locale (AUSL) della Romagna, di € 20.000 (euro

ventimila,00) a titolo di risarcimento del danno erariale, ovvero del diverso

importo, anche in aumento, che riterrà di giustizia, oltre rivalutazione

monetaria, dalle date di erogazione delle retribuzioni per i mesi di febbraio e

marzo 2020, e interessi legali dalla data della sentenza sino al momento

SENT. NR. 108/2025/R

dell'integrale soddisfo dell'obbligo risarcitorio e, in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Per PIRAZZINI Riccardo, TURCHI Davia e MARANI Piera:

In via preliminare, previa acquisizione dell'allegato parere preventivo del PM, accogliere la richiesta di definizione agevolata mediante giudizio abbreviato e conseguentemente accogliere la richiesta di pagamento della somma agevolata di euro 1.500,00 a definizione del presente giudizio, sciogliendo a vantaggio della convenuta il vincolo di solidarietà nei confronti del creditore;

Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di giudizio abbreviato, in via principale, rigettare le domanda attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

in via subordinata, ritenere assorbito il danno erariale nelle somme già corrisposte;

in via ulteriormente subordinata, stabilire, quale obbligazione parziale, una somma a titolo di danno erariale dell'importo non superiore ad euro 1.500,00.

Con vittoria di spese e compensi legali.

LEONI Raffaella,

che la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna voglia:

nel merito, in via principale: respingere tutte le richieste del Procuratore Regionale e per l'effetto escludere la responsabilità erariale in capo alla convenuta Leoni Raffaella per insussistenza degli addebiti contestati, nonché per inesistenza di danno erariale;

in via subordinata: ridurre la quantificazione del danno erariale ed applicare il potere riduttivo.

SENT. NR. 108/2025/R

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

MAIOLI Rossano:

- In via preliminare,

previa acquisizione dell'allegato parere preventivo del PM, accogliere la richiesta di definizione agevolata mediante giudizio abbreviato e conseguentemente accogliere la richiesta di pagamento della somma agevolata di euro 1.200,00 (milleducento/00) a definizione del presente giudizio, sciogliendo a vantaggio del convenuto il vincolo di solidarietà nei confronti del creditore;

Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di giudizio abbreviato, in via principale, rigettare le domanda attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa;

- in via subordinata, alla luce del documento 19 e per le ragioni di cui in narrativa, ritenere assorbito il danno erariale nelle somme già corrisposte; in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare che non sussiste solidarietà passiva tra il Maioli e gli altri convenuti per le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, stabilire, quale obbligazione parziale del Maioli, una somma a titolo di danno erariale dell'importo non superiore ad euro 1.200,00.

Con vittoria di spese e compensi legali

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura Regionale conveniva in giudizio i soggetti in epigrafe generalizzati davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

SENT. NR. 108/2025/R

da notizie di stampa on-line nel mese di novembre del 2022, l'Ufficio

Requirente apprendeva di indagini della Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Ravenna concernenti, tra gli altri, alcuni

dipendenti dell'AUSL della Romagna, in servizio come infermieri

presso le camere mortuarie dei presidi ospedalieri di Lugo e di Faenza,

imputati di corruzione, per avere, dietro compenso da parte di titolari

e dipendenti di imprese di onoranze funebri, indirizzato verso di loro i

parenti dei defunti e provveduto personalmente, contravvenendo alle

direttive aziendali, in luogo delle medesime imprese, alla vestizione

delle salme.

Iniziava istruttoria di responsabilità nella quale si acquisiva

l'informativa di reato redatta dai Carabinieri del Nucleo Operativo-

Reparto Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna

(operazione *mors tua vita mea*) e l'ordinanza applicativa di misure

coercitive cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna

in data 31 ottobre 2022, nell'ambito del procedimento penale n.

6277/2019 RGNR (n. 2128/2020 R.G. GIP).

Il PR delegava alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-

Finanziaria di Ravenna, ulteriori approfondimenti istruttori in ordine

ai profili di propria competenza; la delega veniva riscontrata con

annotazione di polizia erariale prot. n. 264195/2023 del 4 agosto 2023.

Con successiva annotazione prot. n. 263706/2024 del 29 luglio 2024 il

medesimo Nucleo della Guardia di Finanza aggiornava l'ufficio

requirente sullo stato del procedimento penale n. 6277/2019 RGNR,

trasmettendo copia della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla

SENT. NR. 108/2025/R

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, in data 15 luglio 2024, nei confronti di più di cinquanta soggetti, tra cui, oltre ai titolari e ai dipendenti delle imprese del settore delle onoranze funebri interessate dalle indagini, i signori PIRAZZINI Riccardo, TURCHI Davia, LEONI Raffella, MARANI Piera, MAIOLI Rossano e GULMINELLI Davide, al tempo dei fatti di reato tutti dipendenti dell'AUSL della Romagna in servizio presso le camere mortuarie di Lugo e Faenza.

Le attività di indagine del R.O.N.I. dei Carabinieri, compendiate nella su richiamata informativa di polizia giudiziaria e valorizzate dal GIP del Tribunale di Ravenna nell'ordinanza del 31 ottobre 2022 applicativa di misure cautelare personale a cinque dei sei menzionati dipendenti pubblici, confermavano che tutti costoro si erano prestati allo svolgimento, nell'interesse di molteplici imprese di onoranze funebri locali, in cambio di elargizioni di denaro da parte delle stesse, di attività estranee alle rispettive mansioni lavorative, tassativamente vietate loro dalla Circolare 5.2.2019, relativa alla gestione dei decessi in ambito ospedaliero del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna e dai regolamenti aziendali vigenti presso i presidi ospedalieri di Faenza e Lugo.

Invero quanto alla vestizione e alla tanatocosmesi delle salme ad opera delle ditte di onoranze funebri, la stessa non compete al personale in servizio presso le camere mortuarie, salvo casi specifici del tutto straordinari, trattandosi di attività rientranti nei compiti degli addetti delle private agenzie di onoranze funebri incaricate, con divieto per gli

SENT. NR. 108/2025/R

operatori delle camere mortuarie di compiere operazioni sulle salme anche al di fuori dell'orario di servizio e al di fuori delle strutture pubbliche individuate, ovvero di svolgere attività lavorativa per imprese private in assenza di previa autorizzazione da parte dell'AUSL.

In relazione alle predette illecite condotte il Pubblico Ministero erariale faceva, pertanto, notificare ai signori PIRAZZINI Riccardo, LEONI Raffaella, TURCHI Davia, GULMINELLI Davide, MARANI Piera e MAIOLI Rossano invito dedurre contestando loro un danno erariale pari a € 29.328 per la violazione del nesso sinallagmatico contrattuale e un ulteriore danno erariale di € 740 per il valore dei materiali impiegati nelle operazioni di vestizione e tanatocosmesi delle salme eseguite per conto dell'imprese di onoranze funebri.

A seguito del predetto invito i signori PIRAZZINI e TURCHI, con l'assistenza dell'Avv. Luca Orsini, hanno presentato deduzioni scritte e formulato richiesta di audizione difensiva, svoltasi in data 29.1.2025, nel corso della quale rappresentavano anche di aver provveduto a una parziale rifusione del danno cagionato all'AUSL di appartenenza; anche il signor MAIOLI Rossano, con l'assistenza degli Avvocati Elisa Conficconi e Silvia Alvisi, ha depositato deduzioni scritte (doc. n. 14 dell'elenco) senza, tuttavia, formulare richiesta di audizione difensiva; gli altri invitati, per contro, non hanno depositato deduzioni scritte né hanno richiesto di essere auditi.

Con nota prot. n. 33093 in data 6.2.2025 l'AUSL della Romagna ha comunicato l'effettivo versamento da parte dei signori PIRAZZINI e

SENT. NR. 108/2025/R

TURCHI di un pagamento di € 1.200 ciascuno; con successiva nota prot.

n. 50916 del 25.2.2025, ad integrazione della precedente, la stessa AUSL

ha comunicato ulteriori rifusioni del danno da parte degli altri

destinatari dell'invito a dedurre nelle seguenti misure: € 500 da

MARANI Piera; € 500 da GULMINELLI Davide; € 1.000 da LEONI

Raffaella; € 1.000 da MAIOLI Rossano.

Le deduzioni difensive svolte dai signori PIRAZZINI e TURCHI e dal

signor MAIOLI inducevano la Procura a considerare superata per tutti

gli invitati la contestazione di responsabilità per la voce di danno

relativa ai materiali impiegati nelle operazioni di vestizione e

tanatocosmesi delle salme, essendo emerso che gli stessi non erano di

proprietà dell'AUSL.

Un'ulteriore riduzione del danno in contestazione è stata effettuata

tenendo conto delle spontanee rifusioni medio tempore effettuate dai

destinatari dell'invito a dedurre, ammontanti, allo stato degli atti, a €

5.400.

Permanendo la responsabilità amministrativa, sebbene ridotta, la

Procura procedeva alla citazione in giudizio dei medesimi chiedendone

la condanna al pagamento in solido di € 20.000,00.

Si costituiva il MAIOLI il quale in via preliminare effettuava istanza di

giudizio abbreviato.

Evidenziava che ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al rito del

"patteggiamento" come risulta dal verbale dell'udienza preliminare.

Affermava la mera occasionalità della condotta del medesimo e, quindi,

sul piano della consapevolezza /insussistenza quanto meno

SENT. NR. 108/2025/R

dell'elemento soggettivo del reato associativo; evidenziava che la mancata appartenenza al consesso associativo comporta la mancanza di solidarietà; sottolineava la mancanza di prova di danno patrimoniale.

I convenuti TURCHI, PIRAZZINI e MARANI chiedevano l'accesso all'abbreviato; evidenziavano che la AUSL si costituiva parte civile nel suddetto procedimento penale con un "petitum" di almeno 20.000,00, ottenendo per altro ad oggi una somma già superiore (e non di poco), per la quale si chiede già un ordine di esibizione per quantificare meglio le entrate che la pubblica azienda ha incamerato a seguito della giustizia riparativa operata dalla difesa degli innumerevoli imputati su Ravenna.

Per altro vi è un ulteriore elemento che valorizzavano allo scopo di ridimensionare il presunto dolo in capo agli operatori nella loro condotte illecite di vestizioni, ossia la pandemia COVID.

Asserivano che si trattava comunque di elargizioni che possono ben essere qualificate come mance.

Sottolineavano che la Azienda Sanitaria ha incassato circa 28.000,00 euro attraverso il contributo di resipiscenza di una buona parte degli imputati (questo aspetto è stato documentato da altre difese di incolpati ed in ogni caso sarebbe facilmente scrutinabile con un accesso agli atti AUSL), andando ben oltre il "petitum" minimale richiesto nella costituzione di parte civile

Il convenuto LEONI:

Con specifico riferimento alla figura del necroforo addetto alla

SENT. NR. 108/2025/R

vestizione delle salme ed alla preparazione della camera mortuaria, la

Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa escludendone

la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Evidenziava l'insussistenza del reato associativo.

Ciò premesso, la prova del c.d. "disservizio" dev'essere specifica e non

può certo desumersi dalla presunta violazione dei doveri d'ufficio o

dalla commissione di delitti.

Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è provato.

Nessun disservizio si è verificato nei confronti dell'utenza delle camere

mortuarie e nemmeno rispetto a quella qualificata, ossia le imprese

funebri che si rivolgevano agli operatori necrofori.

La Procura Regionale manca altresì di provare che i convenuti abbiano

distolto la propria attività lavorativa per un tempo apprezzabile,

cagionando un effettivo pregiudizio economico alla P.A.

Inoltre, la Pubblica Amministrazione ha già espletato l'azione

risarcitoria nei confronti degli odierni convenuti nell'ambito del

procedimento penale n. 6277/2019 R.G.N.R. attualmente pendente

avanti al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di

Ravenna.

Contestava il danno e aggiungeva che nel caso di specie sussiste un

preciso calcolo del danno asseritamente cagionato dai dipendenti alla

P.A., che ammonterebbe complessivamente ad € 5.949,31: € 656,31 a

titolo di retribuzioni indebitamente conseguite; € 740,00 a titolo di

materiali utilizzati per le tanatocosmesi; € 4.580,00 a titolo di compensi

percepiti e non riversati all'AUSL ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001.

SENT. NR. 108/2025/R

La Guardia di Finanza, con nota prot. 0264195/2023 del 04.08.2023, ha ricostruito analiticamente l'asserito danno erariale attribuibile a ciascun convenuto: in particolare per la posizione della Sig.ra Leoni Raffaella è stato quantificato un danno complessivamente pari ad € 1.569,81, di cui € 196,81 a titolo di retribuzioni orarie indebitamente conseguite; € 200,00 per il costo dei materiali utilizzati per la tanatocosmesi nonché € 1.200,00 per compensi percepiti e non riversati ad AUSL ex art. 53 D. L.vo 165/2001.

In via subordinata chiedeva l'esercizio del potere riduttivo

La Procura esprimeva parere negativo sulle richieste di abbreviato.

Non si costituiva il GULMINELLI.

Alla udienza del 24.9.2025 assistiti dal dott. Salvatore Castelli dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona del dott. Claudio Chiarenza, gli avvocati: Ferri Enrico per la sig.ra Leoni Raffaella, Alvisi Silvia e Conficconi Elisa per il sig. Maioli Rossano, Staine Rossella in sostituzione dell'avv. Orsini Luca per i sig.ri Marani Piera, Pirazzini Riccardo e Turchi Davia, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si deve dichiarare la contumacia di GULMINELLI Davide, regolarmente citato a mani proprie il 27.3.2025 e non costituitosi in giudizio.

Sempre in via preliminare va dichiarata la inammissibilità della richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130 c.g.c..

Conformemente al parere negativo della Procura, questa Corte ritiene sussistente il doloso arricchimento (ma non la solidarietà passiva, come

SENT. NR. 108/2025/R

in seguito si illustrerà), circostanza ostativa alla concessione del beneficio.

Infine, come ultima questione preliminare avanzata dai convenuti, ovvero l'aver la P.A. ottenuto il risarcimento del danno, la Corte ritiene l'eccezione infondata.

Quanto alla costituzione di parte civile della pa danneggiata, basti evidenziare che la Corte Costituzionale con la sentenza nr. 272 del 2007 ha affermato che la costituzione di parte civile della PA danneggiata non elimina il danno; a ciò si aggiunga che il giudice di legittimità ha affermato la possibile coesistenza di due giudizi risarcitori, sempre che in sede esecutiva non si duplichi il risarcimento.

Infine, non è di ostacolo l'art. 322 quater del c.p., che prevede che per la commissione di reati contro la P.A. il giudice penale condanni gli imputati ad una somma di denaro; la legge, infatti, qualifica questa somma come "riparazione pecuniaria", lasciando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Nel merito la domanda è parzialmente fondata per i motivi che seguono.

Innanzitutto sussiste la qualifica soggettiva di PIRAZZINI Riccardo, TURCHI Davia, LEONI Raffella, MARANI Piera, MAIOLI Rossano e GULMINELLI Davide - al tempo dei fatti oggetto del giudizio legati tutti da rapporto di servizio all'AUSL della Romagna, quali infermieri addetti alle camere mortuarie dei presidi ospedalieri di Lugo e Faenza; né rileva la eventuale assenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al convenuto LEONI; seppure questa assenza possa

SENT. NR. 108/2025/R

rivestire importanza nel giudizio penale, in questa sede si contesta la antigiuridicità del comportamento dei convenuti, ma non la qualificazione necessaria per la effettuazione di un reato contro la pubblica amministrazione.

ATTIVITA' ILLECITA

Sussiste anche una attività illecita posta in essere dai convenuti con diuturnità e continuità scientemente volta a violare le disposizioni interne che proibiscono la vestizione delle salme e le attività contestate agli stessi.

Non vi è alcun dubbio sulla illiceità del comportamento, testimoniata dalle intercettazioni telefoniche, la diuturnità del comportamento e dal volontario pagamento di somme alla AUSL di appartenenza.

DANNO

Secondo la prospettazione della Procura, condivisibile nell'an, ma non per il quantum, come di qui a poco si illustrerà, il danno che viene in rilievo nel caso in esame è quello definito di violazione del nesso sinallagmatico o del danno da disservizio in senso lato. Trattasi di danno erariale connotato dall'esercizio illecito e penalmente rilevante da parte di dipendenti e funzionari pubblici dei propri compiti istituzionali durante il servizio.

Secondo l'Organo requirente nella suddetta prospettiva, considerando la particolare gravità delle condotte in contestazione, eccezion fatta per quelle legittimate dalle particolari condizioni di alcune salme, avuto riguardo all'importo delle retribuzioni mensili lorde complessivamente corrisposte ai convenuti con riferimento ai mesi di febbraio e di marzo

SENT. NR. 108/2025/R

del 2020 dall'AUSL della Romagna [nota prot. n. 0305147 in data 19.11.2024 (doc. n. 5 dell'elenco), pari a complessivi € 29.328, il danno risarcibile da addebitare ai convenuti all'esito dell'introducendo giudizio di responsabilità, detratta la parte già dai medesimi rifiuta, pari a € 5.400, apparrebbe congruamente in € 20.000.

Ritiene la Sezione che, pur sussistendo un danno per la effettuazione di attività vietata dietro compenso durante il lavoro (fattispecie rilevante penalmente e punita dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti, d.P.R. nr. 62 del 2013 art. 4¹), il danno patrimoniale debba essere circoscritto ridotto e non possa pronunciarsi condanna solidale.

Invero, a fondamento del regime solidaristico la Procura ha argomentato sulla base della contestazione (da parte del PM ordinario) del reato p. e p. dall'art. 416 c.p.. A sostegno della sua tesi è stato depositato il capo di imputazione che, però, ad avviso della Corte non

¹ 1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni

SENT. NR. 108/2025/R

ricopre la dignità di prova. Si tratta di una impostazione accusatoria che necessita, stante la presunzione di innocenza, di un sostegno probatorio, che nella specie manca, attesa la scelta dell'ufficio requirente di non attendere l'esito del processo penale.

Pertanto, poiché ogni convenuto si è dolosamente arricchito ottenendo denaro dalle imprese di pompe funebri, ma non vi è la prova allo stato ed in questo giudizio di una organizzazione criminale, la solidarietà passiva va esclusa.

Passando ai fatti concreti (ovvero le singole condotte corruttive), all'esito della attività investigativa (che si è avvalsa anche di strumenti di controllo e captazione delle conversazioni), il Collegio ritiene che sia stata raggiunta la prova della percezione di denaro da parte dei convenuti, che durante l'attività di servizio hanno effettuato attività vietata, così piegando a fini egoistici parte della retribuzione percepita.

Ai fini della quantificazione la Corte ritiene equo commisurarla al 66% della retribuzione percepita da ciascuno dei convenuti per il periodo in contestazione (febbraio e marzo 2020) e rappresentata dalla nota della Azienda AUSL della Romagna prot. n. 0305147 in data 19.11.2024, come da seguente prospetto.

Stipendi		perc	0,66
Pirazzini	feb-20	1.781,28 €	
	mar-20	1.822,93 €	
	totale	3.604,21 €	2.378,78 €
Turchi	feb-20	1.916,73 €	

SENT. NR. 108/2025/R

	mar-20	1.785,29 €	
	totale	3.702,02 €	2.443,33 €
Leoni	feb-20	1.641,05 €	
	mar-20	1.963,19 €	
	totale	3.604,24 €	2.378,80 €
Gulminelli	feb-20	1.504,69 €	
	mar-20	1.406,84 €	
	totale	2.911,53 €	1.921,61 €
Marani	feb-20	1.525,83 €	
	mar-20	1.822,76 €	
	totale	3.348,59 €	2.210,07 €
Maioli	feb-20	1.808,65 €	
	mar-20	1.771,76 €	
	totale	3.580,41 €	2.363,07 €

Oltre rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione fino alla data di deposito della presente sentenza, e sulla somma così quantificata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria anch'esse senza il vincolo della solidarietà

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da Procuratore Regionale presso la Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna così provvede:

a) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i

SENT. NR. 108/2025/R

convenuti al pagamento dei seguenti importi:

Pirazzini Riccardo 2.378,78 €

Turchi Davia 2.443,33 €

Leoni Raffaella 2.378,80 €

Gulminelli Davide 1.921,61 €

Marani Piera 2.210,07 €

Maioli Rossano 2.363,07 €

oltre rivalutazione monetaria dalla notifica della citazione fino alla data di deposito della presente sentenza, e sulla somma così quantificata gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

b) condanna i convenuti al pagamento delle spese liquidate in complessivi **euro 274,10 (duecentosettantaquattro/10)** ripartiti in parti uguali senza vincolo di solidarietà.

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 24.9.2025

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Marco Catalano)

(dott. Vittorio Raeli)

firmato digitalmente

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 15 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente